

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2386

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERTO GIORGETTI, BRICOLO, FRATTA PASINI, PERETTI,
ANNA MARIA LEONE, FERRO**

Istituzione in Verona di una sezione distaccata
della corte di appello e della corte d'assise di appello di Venezia

Presentata il 21 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge non si intende entrare nel merito delle tante disfunzioni che travagliano il mondo della giustizia, siano esse strutturali o funzionali, perché un loro anche succinto esame richiederebbe una relazione di diverse decine di pagine.

In questa sede ci si limiterà a considerare la situazione degli « utenti » e degli « operatori » del diritto nell'ambito degli uffici giudiziari del Veneto, che per la definizione delle loro cause civili e penali gravate di appello devono rivolgersi alla corte di appello o alla corte di assise di appello di Venezia.

Il disagio materiale delle parti in causa e degli avvocati di tutto il Veneto per le trasferte a Venezia — costi economici a

parte — è limitato, grazie alle buone comunicazioni viarie e ferroviarie, alla ricerca di un parcheggio, introvabile a Venezia quasi in ogni momento dell'anno, ed al trasferimento o a piedi o con mezzi nautici, certo non frequenti e soddisfacenti, alle sedi degli uffici giudiziari.

Disagi, spese e contrattamenti che potrebbero essere anche pazientemente sopportati quando vi fosse la certezza di ottenere giustizia in breve tempo.

Ma, come più volte denunciato dai vari consigli dell'ordine degli avvocati del Veneto, si tratta di una illusione, poiché, per arrivare ad una sentenza in grado d'appello si deve attendere, in media, dai sei ai sette anni, con inevitabili ed evidenti ripercussioni di malumori e risentimenti,

poiché il trascorrere degli anni incide pesantemente sui costi, vanifica la fiducia nella giustizia, discredita la magistratura.

Per meglio comprendere questa situazione, si sottolinea come, per la sola città di Verona, il sistema giustizia per il primo semestre 2001 ha trasferito alla Corte d'appello di Venezia 29.141 cause civili.

Un aumento irreversibile se si considera che al 31 dicembre 1991 erano pendenti 7.445 appelli di contenzioso ordinario.

Nel corso dell'anno sopravvennero 1.954 nuovi procedimenti, e la magistratura della corte ne esaurì 1.784. Pertanto, alla fine del 1992, per quanto riguarda il solo civile, il carico pendente ammontava a 7.615 appelli, con un aumento di 170 cause rispetto al 1991.

Ed il costante *trend* in aumento di cause pendenti è tanto più evidente con i dati più recenti sopra riportati.

Di fronte a questa situazione pare più che giustificato l'allarme lanciato in particolare dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona anche perché, assommando i dati penali con quelli civili, risulta, per Venezia, un carico di cause pendenti eccessivo, difficile se non impossibile da evadere in breve tempo.

Si sottolinea come il contesto socio economico veronese e delle aree territoriali limitrofe sia profondamente mutato in questi ultimi anni; oltre allo sviluppo di un'agricoltura di qualità, si è riscontrata una crescita significativa delle realtà rappresentate dalla piccola-media impresa e dal terziario avanzato, fenomeni che hanno reso ancora più complessa la risposta in termini di giustizia.

Sono, infatti, aumentati i reati connessi alla criminalità organizzata e le proble-

matiche insite nelle controversie di natura civile. È quindi naturale ritenere che in un contesto di continua espansione economica il numero complessivo dei procedimenti civili e penali possa esclusivamente aumentare.

A tale riguardo l'unico rimedio possibile appare l'istituzione a Verona di una sezione distaccata della corte di appello e della corte d'assise di appello di Venezia.

Venezia, in tale modo, sarebbe sollevata da un carico di lavoro non indifferente, tenendo presente che a Verona verrebbero radicati anche gli appelli provenienti dal tribunale di Vicenza, di Bassano del Grappa e di Rovigo, consentendo così anche a quelle parti in causa ed a quegli operatori di usufruire del più agevole accesso agli uffici giudiziari di Verona (rispetto a quelli di Venezia) e, altresì, abbreviando i tempi delle loro attese.

Infatti, in una ipotesi di radicamento dei suddetti tribunali presso l'istituenda sezione di Verona, il numero totale dei procedimenti civili sarebbe già superiore all'attività attualmente pendente presso i distretti di Trieste, Trento, Bolzano, Brescia, Campobasso, Potenza, Cagliari e di altre importanti città.

Per questi dati obiettivi, sia nell'interesse del diritto del cittadino di ottenere giustizia in tempi adeguati, sia per allontanare l'ingiusto discredito che la situazione di fatto fa ricadere sulla magistratura, si è certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge, attesa da anni dalla popolazione interessata ed in particolare dagli operatori del settore, anche in considerazione delle risorse impegnate nella legge finanziaria per il 2002 nella Tabella B relativamente al Ministero della giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono istituite in Verona una sezione distaccata della corte di appello ed una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Venezia, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Verona, Vicenza, Bassano del Grappa e Rovigo.

ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici e stabilendo la data di inizio del funzionamento dei medesimi uffici giudiziari, che devono comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti la corte di appello e alla corte d'assise di appello di Venezia rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata della corte di appello e della corte d'assise di appello di Venezia con sede in Verona, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali, nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, stabilita ai sensi dell'articolo 2.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

